

## Nuovo DPCM del 14 luglio 2020. Norme anti-Covid19.

Nella Gazzetta Ufficiale n.176, del 14 luglio 2020, è stato pubblicato il DPCM 14 luglio 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale:

- sono state prorogate sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020;
- sono stati aggiornati gli allegati 9 e 15 al DPCM dell'11 giugno, relativamente a «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative» (le linee guida della Conferenza delle Regioni) e «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico»;
- sono state confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Le attività economiche, produttive e sociali continuano dunque ad essere assoggettate alle limitazioni previste con il DPCM dell'11 giugno, i cui effetti sono prorogati fino al 31 luglio 2020, e dunque devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

**Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni continuano a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM di cui all'art. 2 del DL n. 19/2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dal Governo.

**Questi i punti fondamentali di cui il DPCM del 14 luglio conserva la valenza:**

### ATTIVITA' SOCIALI

- ✓ i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per

- svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM dell'11 giugno;
- ✓ **è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta**, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  - ✓ **è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività** salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  - ✓ **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
  - ✓ **è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport per quanto compatibili**;
  - ✓ **lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche continua ad essere consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del TULPS**;
  - ✓ **restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza**;
  - ✓ il servizio di apertura al pubblico dei **musei e altri istituti e luoghi della cultura** è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  - ✓ **sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza**. Sono esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;

## ATTIVITA' ECONOMICHE

Tutte le attività che seguono devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM 11 giugno.

- ✓ **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi);
- ✓ **restano sospesi le fiere e i congressi**. A tal proposito occorre anzitutto chiarire che **per “fiere e congressi”, a nostro avviso, si intendono i “CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI”, che infatti sono congiuntamente disciplinati da apposito capitolo delle linee guida della Conferenza delle Regioni: nulla hanno a che vedere tali attività con le manifestazioni fieristiche locali, alle quali partecipano gli operatori del commercio su aree pubbliche; queste ultime sono ammesse, come previsto dall’art. 1, lett. dd) del DPCM 11 giugno**, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, il rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  
**Ed infatti le manifestazioni fieristiche cui prendono parte gli operatori del commercio su aree pubbliche sono disciplinate separatamente nel capitolo “SAGRE E FIERE LOCALI” delle predette linee guida della Conferenza delle Regioni.**  
La sospensione dei congressi e dei grandi eventi fieristici, in realtà, era prevista dal DPCM dell’11 giugno fino al 14 luglio, dunque in teoria sarebbe formalmente decaduta dal 14 luglio, ma la proroga degli effetti del provvedimento, insieme alle dichiarazioni politiche degli ultimi giorni, fanno propendere per la proroga della sospensione fino al 31 luglio, a meno che le Regioni e le Province autonome non decidano diversamente.
- ✓ secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri, **restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso** (dunque l’attività di discoteche e sale da ballo, secondo l’avviso del Governo, rimane sospesa, almeno fino al 31 luglio, data di efficacia del nuovo DPCM, sia nei locali al chiuso che all’aperto; alcune Regioni hanno tuttavia ritenuto, in applicazione del principio secondo cui “Regioni e Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività”, di consentire comunque l’attività dei locali da ballo, senza che a tale interpretazione il Governo si sia contrapposto, per cui **si ritiene che la decisione circa un’apertura in data anticipata rimanga tuttora rimessa alla volontà delle Regioni e delle Province autonome, in relazione alle linee guida fatte proprie dalle medesime**).

**Sono consentite, nel rispetto delle linee guida di cui si è detto:**

- ✓ le **attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo**;
- ✓ le **attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali**;
- ✓ le **attività commerciali al dettaglio**, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- ✓ le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**); continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ✓ le attività degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- ✓ le **attività inerenti ai servizi alla persona**;
- ✓ le **attività degli stabilimenti balneari**. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
  - 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
  - 2) l'accesso dei fornitori esterni;
  - 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
  - 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
  - 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
  - 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  - 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
  - 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
  - 9) le spiagge di libero accesso;
- ✓ le **attività delle strutture ricettive**. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
  - 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
  - 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
  - 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
  - 4) l'accesso dei fornitori esterni;
  - 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  - 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
  - 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

- ✓ restano **garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;**
- ✓ in ordine alle **attività professionali**, si raccomanda che:
  - a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

### Aggiornamento Linee Guida

Quanto agli **allegati 9 e 15 al DPCM dell'11 giugno**, sostituiti dagli allegati 1 e 2 al DPCM 14 luglio 2020, si evidenzia che **questi ultimi aggiornano i contenuti dei primi, relativamente a «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative» (le linee guida della Conferenza delle Regioni) e «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico».**

Con riferimento alle prime, il nuovo documento, che ovviamente dovrà essere recepito da ciascuna Regione, prevede la possibilità, previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, nelle attività di barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere, nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi. In questi ultimi, in particolare, sarà consentito anche giocare a carte purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

#### **Particolari indicazioni per il settore dell'AMUSEMENT:**

Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

### Ordinanze del Ministero della Salute richiamate dal DPCM

- Per effetto della proroga dell'**Ordinanza del 30 giugno**, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo

di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.

2. Fino al 31 luglio sono in ogni caso consentiti:

a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui sopra e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;

c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

- Secondo l'**Ordinanza del 9 luglio**, è vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Perù; n) Repubblica Dominicana.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui sopra.

3. E' comunque consentito, in deroga alle limitazioni di cui sopra, l'ingresso in Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.